Il cammino spirituale del Cavaliere Costantiniano

Ad Patriam aeternam consequendam

Dio infatti ci ha creati per conoscerlo, servirlo e amarlo, e così giungere in paradiso. La beatitudine ci rende «partecipi della natura divina» (2 Pt 1,4) e della vita eterna. Con essa, l'uomo entra nella gloria di Cristo e nel godimento della vita trinitaria. [n.1721 del Catechismo della Chiesa Cattolica, 1997]

La celebrazione del tricentenario 1718-2018 della promulgazione della Bolla *Militantis Ecclesiae* di S.S. Papa Clemente XI, ristampata dalla Reale Commissione per l'Italia in occasione del fausto anniversario, ha stimolato il desiderio di approfondire alcune tematiche connesse alla Milizia Costantiniana.

In passato l'appartenenza ad essa è sempre stato motivo di vanto per il suo alto valore cavalleresco e nobiliare. Ancora oggi fregiarsi delle insegne Costantiniane sollecita l'aspirazione di molti, con il rischio, però, che ciò possa limitarsi alla semplice acquisizione di un'onorificenza di merito, seppure prestigiosa, facendo passare in secondo piano altri aspetti e valori.

È opinione dello scrivente, suffragata da numerosi documenti storici relativi all'Ordine dai quali saranno estratte pagine significative, che l'appartenenza alla Milizia Costantiniana consenta, invece, di intraprendere un cammino individuale e comunitario di elevato contenuto spirituale.

Come è stato delineato a partire proprio dalla fondamentale Regola di San Basilio, e poi ribadito nei successivi atti statutari del 1190 e del 1705, gli Statuti odierni nel primo articolo affermano con chiarezza:

> *"E' così non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere da perfetti cristiani, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei princìpi religiosi nelle masse e cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita cristiana."*

Altrettanto esplicite sono le parole del Presidente della Real Commissione per l'Italia S.E. Duca Don Diego de Vargas Machuca, nella prefazione al libro "*La regola basiliana dell'Ordine Costantiniano*" di Attilio Mordini di Selva, recentemente riproposto alla stampa (Milano, gennaio 2017):

> *"Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, … ha sempre conservato fin dalla sua fondazione le caratteristiche istituzionali di Ordine cristiano, teso alla diffusione della Fede e alla santificazione di quanti, lungo i secoli, si sono fregiati delle sue insegne."*

L'esposizione che segue, lungi dall'essere esaustiva, si propone semplicemente di fornire al lettore alcuni spunti di riflessione, forse utili per successivi approfondimenti.

– LA REGOLA DI SAN BASILIO

Sebbene l'Ordine sia istituzionalmente posto sotto di essa e la più antica attestazione sia rinvenibile nella lettera inviata nel 456 da Papa San Leone Magno all'Imperatore d'Oriente Marciano, bisognerà attendere il 1669 per la sua prima stesura in forma scritta – per quanto ad oggi noto –

grazie ad Andrea Camillo Locarno con la pubblicazione *“Isacii Imperatoris Antiquae Regulae Equitum S. Georgii, Sacrae, Augustae Militiae Angelicae Aureatae Constantinianae a Divo Basilio Magno traditae”*.

DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE
DELL'ORDINE COSTANTINIANO
AVVERTENZE
DI
GIUSEPPE CASTRONE SENIORE
CON NOTE CORRELATIVE, ANCHE IN RAPPORTO DELLE COSTITUZIONI SPECIALI DELLA MONARCHIA E DELLA LEGAZIA APOSTOLICA IN SICILIA, E DELLA MATERIA DEI PATRONATI
NAPOLI
CAV. G. DE ANGELIS E FIGLIO TIPOGRAFI DI S. M. IL RE D'ITALIA
Portamedina alla Pignasecca 44.
1877

Come riportato da Giuseppe Castrone nel libro *“Delle speciali caratteristiche dell’Ordine Costantiniano. Napoli, 1877”* un’edizione successiva del Locarno, datata 1676, era allegata agli Statuti dell’Ordine.

San Basilio Magno (Cesarea in Cappadocia, 329 – 379) fu l’autore di due Regole monastiche, una in 55 capitoli e una in 313 capitoli, che grande influenza ebbero sul monachesimo orientale e benedettino e dalle quali senza dubbio derivò anche la Regola della Milizia Costantiniana, in una forma e composizione, però, presumibilmente più adatta a uomini avvezzi alle attività militari.

Infatti, che essa sia stata più semplice e concisa, tanto da essere costituita di soli 10 capitoli, è stato peraltro esplicitamente affermato dagli Statuti Farnesiani del 1705:

“Per comandamento dunque de’ Direttori i Cavalieri presero la prima regola scritta da San Basilio il grande Vescovo di Cesarea, piena tutta di cristiani e ben costumati insegnamenti, la quale si contiene in dieci capitoli; …”

“Questi siano i spirituali Esercizi, ne’ quali si tengano occupati i nostri Cavalieri: oltre a quelle cose che son comandate nel Decalogo della Regola di San Basilio, di Cristo e della Chiesa.”

ORDINUM EQUESTRIUM
ET MILITARIUM
CATALOGUS
in Imaginibus expositus & cum brevi narratione
OBLATUS
CLEMENTI XI.
PONTIFICI MAXIMO.
A P. PHILIPPO BONANNI
Societatis JESU.
ROMÆ, MDCCXI.
Typis Georgii Plachi Cælaturam Profitentis, & Characterum Fusoriam, apud S. Marcum. *Superiorum Permissu*.

ORIGEN, Y FVNDACION
DE LA IMPERIAL RELIGION MILITAR,
Y CAVALLERIA CONSTANTINIANA,
LLAMADA OY
DE SAN JORGE
QVE MILITA DEBAXO DE LA REGLA
DEL DOCTOR DE LA IGLESIA, Y PADRE
DE TODAS LAS RELIGIONES,
SAN BASILIO MAGNO,
ARZOBISPO DE CESAREA.
SACADO A LVZ
POR DON CARLOS ALBERTO
DE ZEPEDA Y GVZMAN,
CAVALLERO DE JVSTICIA EN DICHA IMPERIAL
RELIGION, VIZECANCILLER DELLA EN ESTOS
REYNOS, CAPITAN DE INFANTERIA ESPAñOLA.
QVE LO DEDICA
AL EXCELENTISSIMO SEÑOR
DON CARLOS DE HERRERA
HENRIQVEZ REMIREZ DE ARELLANO,
CAVALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO,
DEL CONSEJO DE SV MAGESTAD EN EL REAL
DE CASTILLA, Y DEL DE INDIAS,
ASSISTENTE, Y MAESTRE DE CAMPO GENERAL
EN ESTA CIVDAD DE SEVILLA, Y SU TIERRA.
CON LICENCIA.
Impresso en Sevilla por *Iuan Cabeças*, año de 1676.

Qualche anno dopo, nel 1711, Filippo Bonanni nel “**Catalogo degli Ordini Equestri e Militari**” dedicato a Papa Clemente XI ribadiva:

> *“E acciòche potesse quest’ordine mantenersi furono prescritte Regole e divise in dieci capi prese dalle Regole di S. Basilio, e a richiesta dell’Imperatore Marciano furono da S. Leone Papa confermate…”*

La Regola è stata descritta nel tempo anche in altre opere quali:

- **Origen y Fundacion de la Imperial Religion Militar y Cavalleria Constantiniana** (Carlos Alberto de Zepeda y Guzman. Siviglia, 1676) nella quale, oltre alla Regola, si trova un’interessante informazione “Esta Regla la embío nuestro Gran Padre San Basilio al Emperador Aurelio

Angelo Flavio, quarto Gran Maestre desta Religion y Cavalleria Militar de San Iorge".
Tuttavia, la difficoltà di rintracciare e confermare il citato Aurelio Angelo Flavio nella successione oggi conosciuta dei Gran Maestri dell'Ordine fa sorgere qualche dubbio sulla validità storica di questa affermazione.

- **Compendio historico dell'origine, fondazione e stato dell'Ordine Equestre Imperiale Angelico Aureato Costantiniano di San Giorgio.** (Venezia, 1696)

- **Dissertazioni critiche su i passi più controversi, che si incontrano nella vita di Costantino il Grande. Tomo II.** (Filippo Musenga. Napoli 1770)

COMPENDIO
HISTORICO
DELL'ORIGINE, FONDATIONE, e STATO
Privilegi Imperiali, Regii &c.
Bolle, Brevi, Motuproprii, Monitorii, Fulminatorii, Pontificii, & altri Diplomi
DELL'
ORDINE EQVESTRE
IMPERIALE
ANGELICO AUREATO COSTANTINIANO
DI
SAN GIORGIO
DEL
CAVALIERE GRAN CROCE
Historico Generale dell'Ordine Medesimo
Seconda impressione accresciuta di varie Notitie Historiche.
VENETIA, MDCXCVI.
Presso Girolamo Albrizzi.
CON LICENZA DE' SVPERIORI.

DISSERTAZIONI CRITICHE
SU I PASSI PIU' CONTROVERSI, CHE S'INCONTRANO NELLA VITA
DI
COSTANTINO IL GRANDE
Coll' aggiunta di Appendici pertinenti al Sacro Real' Ordine de' Cavalieri Costantiniani
DI S. GIORGIO,
E de' Privilegj Imperiali, Regj &c. Bolle, Brevi, Motupropri, Monitorj, Fulminatorj Pontificj, e d' altri Diplomi concessi all' Ordine da tant' Imperatori, Sovrani, e Sommi Pontefici.
TOMO SECONDO
UMILIATO
ALLA SACRA REAL MAESTÀ
DI
FERDINANDO IV.
RE DELLE DUE SICILIE &c. &c. &c. GRAN MAESTRO DELL'ORDINE
DALL' ABATE
FILIPPO MUSENGA
Segretario del medesimo Ordine nella Real Deputazione in Napoli.
IN NAPOLI MDCCLXX.
PER VINCENZO FLAUTO
IMPRESSORE DELL' ORDINE COSTANTINIANO.

Some Notes Historical and Otherwise Concerning
THE SACRED CONSTANTINIAN ORDER
By Ernest Gilliat-Smith
19 22
LONDON AND TORONTO
J. M. DENT AND SONS LTD.

In epoche più recenti altri autori hanno affrontato l'argomento:

- **Ernest Gilliat-Smith,** in *"Some notes historical and otherwise concerning the Sacred Constantinian Order"*, Londra e Toronto, 1922, scrive
"In the Appendix to the Constantinian Ordo for 1921 we find the Latin text of the rule which Saint Basil wrote for the brethren. It is divided into ten chapters, …"

- **Attilio Mordini di Selva,** in *"La regola basiliana dell'Ordine Costantiniano"* (L'Alfiere, Napoli, luglio 1963), ristampato a gennaio 2017 dalla Fondazione Thule Cultura (Palermo), a cura del Cavaliere Costantiniano Tommaso Romano, commenta diffusamente i 10 capitoli con stimolanti riflessioni.

8
REGVLA MILITARIS
Ordinis Constantiniani S. Georgio dicati.
A Diuo Basilio Magno tradita.

1 In primis deuotè recordari per singulos dies Passionem Domini Nostri Iesu Christi, qui liberauit nos per effusionem sanguinis sui à lapsu primi parentis, & propterea sexta feria ieiunare.
2 Pro fide Christiana, & nostro Romano Imperio pugnare.
3 Ecclesiam Dei, & eius Ministros à Tyrannis grassatoribus liberare.
4 Arma contra inimicos Dei, Ecclesiæ, & Imperij Romani solummodo exercere, & tractare.
5 Opprobria Christi memorari, & ideo iniurias patienter ferre, & modestè viuere.
6 Crucem portare in signum, & Vexillum Christi.
7 Eiusque mortem contra Iudæos, & perfidos vlcisci.
8 Viduas, pupillos, Orphanos, & miserabiles personas in ipsorum necessitatibus tueri, & subuenire.
9 Obedire superiori, neque vagari.
10 Castè viuere, vna contentus vxore.
Et in hoc decalogo tota consistit Christiani Militis Virtus, & salus ad Patriam æternam consequendam.

ISAACII
IMPERATORIS
ANTIQVÆ REGVLÆ EQVITVM
S. GEORGII
Sacræ, Augustæ Militiæ Angelicæ Aureatæ Constantinianę à D. Basilio Magno traditæ.
Sereniss. vtriusque Bauariæ Duci, ac Sacri Rom. Imperij Electori, &c.
FERDINANDO MARIAE
Eiusdem Ordinis Protectori, &c.
Dicatæ ab
ANDREA CAMILLO LOCARNO,
Comite, & Domino Villæ Vicentinæ,
SACRÆ CÆS. MAJESTATIS
LEOPOLDI
AVGVSTISSIMI IMPERATORIS
Pincernæ, Equite, ac eiusdem Militiæ Consil. &c.
VENETIIS, M.DC.LXIX.
Typis Brigonci, eiusdem Ordinis Typographi.
Vtriusq. Fori Permissu, & Priuilegio.

Dopo questo breve excursus è giunto il tempo di presentare la Regola nella formulazione latina originale, come appare nel testo sopra citato del 1669, affiancato ad una proposta di traduzione.

	REGULA MILITARIS ORDINIS CONSTANTINIANI S.GEORGIO DICATI *A Divo Basilio Magno tradita*	**REGOLA DEL MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DEDICATO A SAN GIORGIO** Affidata dal Divino Basilio Magno
I	*In primis devote recordari per singulos dies Passionem Domini nostri Iesu Christi, qui liberavit nos per effusionem sanguinis sui a lapsu primi parentis et propterea sexta feria ieiunare.*	Innanzitutto ricordare piamente, ogni giorno, la Passione di nostro Signore Gesù Cristo che ci liberò dalla colpa del primo genitore per mezzo dell'effusione del Suo Sangue e per questa ragione digiunare il venerdì.
II	*Pro fide Christiana, et nostro Romano Imperio pugnare.*	Combattere per la Fede Cristiana e per il nostro Impero Romano.
III	*Ecclesiam Dei, et eius Ministros a Tyrannis grassatoribus liberare.*	Liberare la Chiesa di Dio ed i suoi ministri dai tiranni ladroni.
IV	*Arma contra inimicos Dei, Ecclesiæ, et Imperii Romani solummodo exercere, et tractare.*	Esercitare ed usare le armi soltanto contro i nemici di Dio, della Chiesa e dell'Impero Romano.
V	*Opprobria Christi memorari, et ideo injurias patienter ferre, et modeste vivere.*	Ricordarsi degli oltraggi di Cristo e perciò sopportare pazientemente le ingiustizie e vivere con modestia.
VI	*Crucem portare in signum, et Vexillum Christi.*	Portare la Croce come segno e vessillo di Cristo.
VII	*Eiusque mortem contra Judæos, et perfidos ulcisci.*	Vendicare la Sua morte contro i Giudei ed i perfidi.
VIII	*Viduas, Pupillos, Orphanos, et miserabiles personas in ipsorum necessitatibus tueri, et subvenire.*	Proteggere ed aiutare le vedove, i minori, gli orfani e le persone bisognose nelle loro necessità.
IX	*Obedire superiori, neque vagari.*	Obbedire al superiore e non vagare.
X	*Caste vivere, una contentus uxore.*	Vivere castamente, contento di una sola moglie.
Et in hoc decalogo tota consistit Christiani Militis Virtus et salus ad Patriam æternam consequendam.		Ed in questo decalogo si fondano tutta la Virtù e la salvezza del Milite Cristiano per conseguire la Patria eterna.

Alcune delle suesposte esortazioni richiedono un impegno di conciliazione *"con le esigenze dei tempi… che per la loro evoluzione hanno trasformato tutto il regime della odierna società"* (Statuti Costantiniani vigenti).

In particolare, un'accorta e ponderata lettura del Capitolo VII non può non tenere in doverosa considerazione la *Dichiarazione sulle Relazioni della Chiesa con le Religioni non Cristiane "Nostra Aetate"*, emanata da Papa Paolo VI, unitamente ai Padri del Sacro Concilio a Roma, il 28 ottobre 1965, e tutti i successivi documenti pontifici in materia.

– GLI ANTICHI STATUTI

La Regola Basiliana, dunque, rappresenta la pietra fondamentale sulla quale è basato il Carisma Costantiniano. Gli Statuti successivi ne hanno specificato ed ampliato la portata in tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dell'Ordine, ma soprattutto, per quanto riguarda le finalità della presente esposizione, nella vita quotidiana del Cavaliere Costantiniano, e di questo se ne darà conto.

STATVTI E CAPITOLI
DELLA
MILITIA AVREATA, ANGELICA,
COSTANTINIANA, DI S. GIORGIO.
DI NVOVO RIFORMATI, ET APPROBATI
dall'Illustrißimo, & Eccellentißimo Signore,
il Sig. HIERONIMO ANGELO
Principe di Tessaglia, Duca, & Conte di Driuasto, &c.
Sourano, Patrone, & Gran Signore dell'Ordine.
CON LICENZA DE' SVPERIORI.
IN VENETIA,
APPRESSO MICHEL BONELLI.
M D LXXIII.

A. ***Statuti e Capitoli della Milizia Aureata, Angelica, Costantiniana, di S. Giorgio*** *di nuovo riformati et approvati dall'illustrissimo et eccellentissimo Signore il Sig. Hieronimo Angelo [1570-1591], Principe di Tessaglia, Duca e Conte di Drivasto, Sovrano, Patrone e Gran Signore dell'Ordine. <u>Venezia 1573</u>. Francesco Sansovino, Giurisconsulto, Cavaliero et Luogotenente Generale dell'Ordine.*

Obblighi del Cavaliero verso Dio

Il nostro Cavaliero Aureato, Angelico ami e tema Dio sopra tutte le cose del mondo, e metta l'anima sua per Gesù Cristo Nostro Signore, e creda interamente quello che si contiene nella sacra scrittura, e abbracci con purità di cuore quanto ne comanda la sacrosanta Chiesa Romana. Et quando si trova dove si parli della religione manco che bene, se colui che parla è ignorante, il Cavaliere l'esorti a tacere, ma se è intendente lo riprenda, prima con parole di carità e poi con affetto di sdegno, difendendo lo honore di Dio, della Vergine e di tutti i Santi con ogni termine di ragione. Il medesimo comandiamo che esso faccia, quando sentisse dishonorare il suo Principe naturale, i Signori cristiani che governano il mondo, il suo Sovrano e l'ordine nostro. Et volemo che il Cavaliero non perda mai la messa per qual si voglia accidente, e specialmente il giorno di Venerdì e della Domenica, per memoria della morte e della resurrezione di Nostro Signore. Et se pure fosse impedito: faccia oratione in camera sua, o in qualunque altro luogo dove sarà. Et sia obligato a confessarsi e a comunicarsi due volte l'anno, cioè per Natale e per Pasqua. Et dia il suo diritto alla Chiesa, honorando sempre in qualunque modo, i Pontefici e i prelati di santa Chiesa.

Obblighi del Cavaliero verso i poveri, vedove e pupilli

Non sia il Cavaliero tant'ardito che senza timor di Dio disprezzi o ingiurii il povero, ma ricordandosi che ci è raccomandato da Nostro Signore, lo sovegna con tutto il cuore secondo la possibilità sua, facendoli cortese limosina secondo il suo volere. Et in questo fatto metta in esecuzione le sette opere della misericordia, e lo difenda dall'altrui insolenza, quando havesse bisogno dell'aiuto del Cavaliero. Sia parimente obligato a difender e aiutar le vedove, orfani e pupilli e altre persone che richiederanno essi Cavalieri.

ORIGINE,
E FONDATIONE
DI TVTTE LE RELIGIONI,
E MILITIE DI CAVALLIERI,
Con le CROCI, e SEGNI vsati da quelle;
Erette da Prencipi diuersi in vari tempi.
Breuemente raccolte dal Reuer. Don ANDREA GVARINI
dalla Riuiera di Benaco, e date in luce.
IN VICENZA,
Appresso Dominico Amadio. 1614.
Con licenza de' Superiori.

B. ***Origine e fondazione di tutte le Religioni e Milizie di Cavallieri.*** *<u>Vicenza 1614</u>. Rev. Don Andrea Guarini.*

…e vive hora nella persona dell'Illustrissimo, et Eccellentissimo gia nomato Giovan Andrea Angelo Flavio Comneno.
Il qual nobilissimo Ordine hà li Statuti, e stabilimenti, che devono osservarsi dalli Cavallieri, e si concede à Nobili huomini, e di valore. Militano sotto la Regola di S. Basilio. Fanno voto di Castità congiugale, e Povertà peculiare. Ogni maritato è capace di quest'Ordine; posciache non è sottoposto ad altra Regola, che la sopradetta, come quello, che nacque

nella Casa, e nel seno dell'Impero. Povi entrare tanto il Chierico, quanto il Laico, secondo la forma però di essi Statuti, a' quali noi rimettiamo il Lettore.

C. ***Statuti et Costituzioni della Sacra Milizia Aureata Angelica Costantiniana di San Giorgio.*** *Bologna, 1621. Gio. Paolo Moscatelli.*

Delli obblighi spirituali e temporali. Cap XII

Oltre l'obligo del Cristiano, che è riconoscer Dio ogni giorno con qualche particolare Oratione, vogliamo che li nostri Cavalieri di ciaschedun Ordine siano ubligati di recitar ogni giorno l'Ufficio della B.V. e cinque Pater noster e altrettante Ave Marie ad honore delle cinque piaghe di Cristo Crocifisso e delle Stigmate conferite a San Francesco. Quelli che saranno infermi, o occupati in negotii, che non patiscano dilatione diranno almeno li cinque Pater noster. Chi non saprà leggere, oltre li cinque Pater noster predetti, dichi o il Rosario o almeno la Corona della B.V. e la Salve Regina. Essortiamo ogni Cavaliere a dire ogni giorno l'Ufficio della S. Croce e udire la santa Messa.

La mattina nel porsi la Croce d'oro al collo dicano l'Antifona

> *"Per signum Sanctae Crucis de inimicis nostris libera nos Deus Noster. Giesù, Croce e Maria, sian la salute e la custodia mia".*

Vogliamo che incontrandosi il nostro Cavalliere nel Sacerdote, quando porta il Santissimo Viatico, debba adorare la sacratissima Hostia et poi andarla a servire finchè sia riposta nel suo luogo in Chiesa, se però non fosse impedito in negotio, che il diferirlo gli apportasse danno notabile.

Chi porta l'Habito di questa Religione astengasi il Venerdì anco da latticini e ova in honore della Passione di Christo, ma se avanti che prendesse questa Croce fosse per voti, o determinata volontà ubligato il Sabbato a tale astinenza, sia iscusato il Venerdì.

Astengasi il Mercoledì dal mangiar carne per riverenza della B.V. se però non si fosse prima ubligato, come di sopra, al giorno dell'Annunciata.

Digiuni per obligo particolare la Vigilia della Natività della B.V. a' 7 di Settembre e quella di S. Giorgio alli 22 d'Aprile.

Si communichi oltre l'obligo della Pasqua di Resurrezione li giorni dell'Assontione della B.V. o sua Natività, della Essaltazione di santa Croce e del Protettore S. Giorgio e potendo comparisca a tale atto con il Manto della Religione e usi ogni riverenza, osservi particolarmente le feste di S. Giorgio a' 23 di Aprile, della Inventione di santa Croce a' 3 di Maggio, della Essaltatione della stessa a' 14 Settembre, dell'Apparitione di S. Michele Archangelo alli 8 Maggio, la di lui Dedicatione a' 29 Settembre, come quello che più volte apparve al Magno Costantino e di lui hebbe particolare protettione e quella di S. Francesco a' 4 di Ottobre.

STATVTI
E PRIVILEGI
DELLA SACRA
Religione Costantiniana.
AVREATA ANGELICA
DI SAN GIORGIO.

Stampato in Trento. M.DC.XXIV. Per Gio. Prainer.

D. ***Statuti e privilegi della Sacra Religione Costantiniana Aureata Angelica di San Giorgio.*** *Costituzioni e Regole dei Cavalieri di San Giorgio, statuite nella Dieta celebrata l'anno 1190 in Costantinopoli da' Cavalieri di detto Ordine, regnante Isacio Angelo Felice, per la gratia di Dio Imperadore Cesare sempre Augusto. Roma, 1624. Conte Maiolino Bisaccioni, Gran Cancelliere.*

§ 21. Chi vorrà entrare nella nostra Religione dovrà far voto d'ubbedire à Superiori dell'Ordine, di servar castità congiugale, e charità verso il prossimo, e particolarmente verso le vedove, li pupilli, gli hospedali, le Chiese, li schiavi, li prigioni, e verso l'altre miserabili persone, prometta in oltre di spender il

sangue per la Fede Christiana contro gli Heretici, e rubelli della Santa Chiesa Romana e contro gl'infedeli.
§ 26. Reciti ogni nostro Cavaliere, ogni giorno l'ufficio della Beata Vergine, ò almeno la Corona, e cinque volte il Pater noster e l'Ave Maria in memoria delle cinque piaghe di Christo; prieghi per l'anime de' morti, e particolarmente per la ricuperatione delli stati occupati dagli infedeli; e sopratutto prieghi S. D. M. con tutto il cuore per la salute, e stato del nostro legitimo Imperadore di Costantinopoli supremo della nostra militia.
§ 27. Vada il nostro Cavaliere ogni giorno ad udir la Messa, ascolti le prediche la Quadragesima, e l'advento, pur che non sia impedito da qualche urgente necessità.
§ 48. Il nostro Cavaliere se vedrà portare à sepelire alcuno cadavere l'accompagni al sepolcro, e prieghi Dio per l'anima di lui.
§ 49. Qualunque volta il nostro Cavaliere vedrà portare il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia humilmente scoperto l'accompagni, finché sia reposto nel Santuario.

Annotazioni e dichiarazioni sopra li Statuti d'Isacio

§ 27. Gli oblighi spirituali del Cavaliero saranno
1. il dir ciascun giorno l'ufficio della Madonna, ò la corona con l'orazione di S. Giorgio, di S. Gioseppe, e di San Basilio.
2. il pregar Nostro Signore ldio per lo sommo Pontefice, per l'Imperadore, Re, ò suo natural Prencipe, per la pace de' Prencipi Christiani, per lo G. M. per la Religione, e per li morti.
3. il dir cinque Pater nostri e cinque Ave Marie ad onor delle cinque piaghe di Cristo.
4. il recitar nella morte di ciascun Cavaliere dell'Ordine un ufficio di defonti o'l dar una Messa per l'anima di quello.
5. il Communicarsi oltre al dì di Pasqua, il dì di S. Giorgio, come anche la Pentecoste, e'l Natale, e ciò non facendo in questi due giorni paghi per ciascheduna volta, che mancherà un scudo in beneficio della Religione.
6.il digiunare la vigilia di S. Giorgio.
7. l'astenersi il Mercordi dal mangiar carne, e'l Venerdi da latticini pur, che non sia primo obligato, o disposto alla devotione d'altro giorno, e mancando dalle suddette astinenze il Mercordi dia una Messa della Madonna, e se sarà il Venerdi dia una Messa di N. S.
§ 28. Sarà parimente ciascun Cavaliero obligato tutti i Giorni solenni così di Communione, come di Capitolo, o di dar l'abito, ò di far la professione di portar il manto del nostro Ordine in Chiesa, altrimente incorra in salutar pena ad arbitrio del Gran Maestro, il quale debba ancor portarsi accompagnando alcun fratello defonto al sepolcro, e ciascun Venerdi, di qualsivoglia quattro tempi dell'anno, che si dovranno leggere i presenti statuti.
§ 29. L'essorta poi à dirsi ciascun giorno potendo, l'ufficio di Santa Croce.
2. ciascun mese l'ufficio de' morti per li Cavalieri, ò dar qualch'elemosina per le anime loro à suo arbitrio
3. a dir ogni Venerdì i sette Salmi Penitentiali, o dar alcuna elemosina per coloro che saranno in peccato.
4. a udir ciascun giorno la Messa, e le prediche la Quaresima, e l'advento.
5. ad accompagnar incontrandosi il Santissimo Sacramento.
6. ad accompagnar similmente ciascun defonto, che s'incontrarà per strada al sepolcro potendo, ma non lasci il dir per lui, ò il deprofundis, ò un Pater noster , e un Ave Maria con l'antifona requiem aeternam.
§ 30. I giorni solenni saranno i sequenti.

Il dì di S. Giorgio co' l'antecedente vespro, il che s'intenda in tutte le altre feste solenni.
Il dì di Pasqua e i due sequenti.
Il dì di Pentecoste e i due che sieguono.
Il dì della Trinità.

Il dì di Natale e i due seguenti e tutte l'altre festività di Nostro Signore.
Tutte le feste della Madonna.
Il dì di S. Gioseppe.
Il dì di S. Gio. Battista.
Il dì di S. Basilio.
Il dì di tutti i Santi.
Il dì de' morti.
Tutte le festività degli Apostoli.
Le due festività della Croce.
Le due dell'Angelo.
Il dì dopo S. Giorgio per li
morti. Il primo di Quaresima.
E tutta la settimana Santa.

Le Processioni debbano farsi il dì di S. Giorgio, dell'essaltazione della Croce e del corpo di Cristo, le due prime siano solenni e pubbliche, l'ultima per la Chiesa o Cappella.

Essortando tutti i Cavalieri del nostro Ordine in questi dì solenni a ricever potendo il Santissimo Sacramento, a precederle con digiuno, dove non obblighi la Chiesa, a far elemosina a poveri, a pregar Iddio per l'esaltatione di Santa Chiesa e del nostro Ordine, e finalmente ad essercitarsi in tutte l'opere di pietà per amor di Dio, e per beneficio del prossimo.

ISAACII
IMPERATORIS
ANTIQVÆ REGVLÆ EQVITVM
S. GEORGII
Sacræ, Augustæ Militiæ Angelicæ Aureatæ
Constantinianę à D.Basilio Magno traditæ.

Sereniss. vtriusque Bauariæ Duci, ac Sacri
Rom. Imperij Electori, &c.
FERDINANDO MARIAE
Eiusdem Ordinis Protectori, &c.
Dicatæ ab
ANDREA CAMILLO LOCARNO,
Comite, & Domino Villæ Vicentinæ,
SACRÆ CÆS. MAIESTATIS
L E O P O L D I
AVGVSTISSIMI IMPERATORIS
Pincernæ, Equite, ac eiusdem Militiæ Consil. &c.

V E N E T I I S, M.DC.LXIX.
Typis Brigonci, eiusdem Ordinis Typographi.
Vtriusq; Fori Permissu, & Priuilegio.

E. ***Isaacii Imperatoris Antiquæ Regulæ Equitum S. Georgii,*** *Sacræ, Augustæ Militiæ Angelicæ Aureatæ Constantinianæ a D. Basilio Magno traditæ. Venezia 1669. Andrea Camillo Locarno, Comite et Domino Villæ Vicentinæ.*

§ 21. Qui Ordinem nostrum profiteri voluerint Supremo Ordinis, cæterisque Officialibus obedientiam, Deo coniugalem Castitatem, in proximum Caritatem, & praecipue in Viduas, Pupillos, Hospitalia, Ecclesias, Captivos, coeterosque miserabiles voveant, pro Fide Christiana, in rebelles, & Hæreticos Ecclesiæ Romanæ infideles vitam, & sanguinem spondeant.

§ 26. Singulis diebus quilibet noster Miles Officium Virginis recitet, vel saltem Coronam nec non quinque vicibus Orationem Dominicalem, & totidem Salutationem Angelicam memor quinque plagarum Christi; orans recordetur mortuorum fructum, roget Divinam Maiestatem pro recuperandis statibus, ab infidelibus oppressis, super omnia effundat ex corde preces pro salute, & statu legitimi Imperatoris nostri Constantinopolitani, nostræque Militiæ supremi.

§ 27. Quilibet Eques singulis diebus sacrum audiat, concionibus intersit Quadragesimalibus, & Adventus, dummodo necessitas aliter non urgeat.

§ 48. Miles Georgianus humanum Cadaver ad humandum portari si viderit ipsum devote præcibus, & corpore sequatur.

§ 49. Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum quoties nostrorum Militum aliquis viderit portari, detecto capite, eousque humilis sequatur, donec in sanctuarium reservatum viderit.

F. ***STATUTI DEL SACRO IMPERIAL ORDINE CAVALLERESCO E DELL'INCLITA RELIGIONE ANGELICA, AURATA COSTANTINIANA.*** *Ricompilati per ordine di Sua Altezza Serenissima Francesco Farnese, Duca di Parma e Piacenza, ecc. Gonfaloniere perpetuo della Santa Romana Chiesa Principe religiosissimo, e Gran Maestro. Nell'anno della comune salvezza. Napoli 1705.*

3

FRANCISCUS FARNESIUS Parmæ, Placentiæ &c. Dux, S. R. E. Vexillifer perpetuus, Sacri Imperialis Ordinis Equestris, & Inclytæ Religionis Militaris, Angelicæ, Aureatæ, Constantinianæ S. Georgii, sub Regula S. Basilii, Princeps, Magnus Magister.

Bi primum inscrutabili æternæ mentis consilio, quo ab ipsis mundi primordiis universa pariter, & singula providentissime gubernantur, factum est, ut Sacri Imperialis Ordinis, & Inclytæ Religionis Militaris, Angelicæ, Aureatæ, Constantinianæ Sancti Georgii supremus Magistratus ab Imperatoria stirpe Angela Flavia Comnena, in qua per plura sæcula ad hæc usque tempora viguit, sanct. mem. Innocentii XII. P. M. benigne annuente auctoritate, ~~ad nos~~; Gentemque nostram Farnesiam transferretur, nihil sane potius in votis habuimus, quam ut eumdem Ordinem in veterem dignitatem, atque splendorem, e quo cecidisse videbatur, restituere pro viribus conaremur.

Obversabatur in primis animo nedum antiquitas, & claritudo, verum etiam non humano excogitata judicio, sed a Cælo ipso fausta pro- di-

FRANCESCO FARNESE, Duca di Parma, e Piacenza ec. Perpetuo Gonfaloniere della Santa Romana Chiesa, Principe, Gran Maestro del Sacro Imperial Ordine de'Cavalieri dell'Inclita Religion Militare, Angelica, Aurata, Costantiniana di S.Giorgio, formata sulla Regola di S.Basilio.

A che primamente avvenne per imperscrutabile consiglio dell' eterna Mente, dalla quale da' cominciamenti del mondo le cose generali, e le particolari con somma providenza vengono governate, che il Gran Maestrato dell' Inclita Religion Militare, Angelica, Aurata, Costantiniana di S. Giorgio dall'Imperial Casa Angela Flavia Comnena, nella quale per più secoli insino a questi tempi si mantenne, per benigna disposizione della santa memoria d' Innocenzo Duodecimo Pontefice Massimo, venisse trasferito alla nostra persona, ed alla nostra Famiglia Farnese, niun' altra cosa maggiormente desiderammo, se non di rendere con tutto lo sforzo possibile all' Ordine anzidetto l' antica dignità, e 'l primo splendore, dal quale ci sembrava essere omai decaduto.

Ci si faceva in prima innanzi all' animo non che l' antichità, e lo splendore dell' Ordine, ma altresì l' istituzione sua non per umano consiglio in- A 2 *ven-*

CAP. VIII. Di quelle cose, a cui i Nostri Cavalieri sono obbligati.

§ I. Tre sono gli obblighi, a cui son tenuti i Cavalieri del nostro Ordine, cioè la Obbedienza, la Carità, e la Castità almen coniugale. Spiegheremo ciascun di quest'obblighi brievemente, perché sia a tutti noto qual peso venghi imposto ad un Soldato, ed a che cosa sia egli obbligato.

§ II. Adunque in forza dell'Obbedienza, è tenuto il Cavaliere ad eseguire la volontà, ed i comandi non solo del Prencipe Gran Maestro, ma degli altri superiori ancora della Milizia. È obbligato similmente, per quanto gli sarà possibile, di praticare, ed osservare quanto è ne' statuti dell'Ordine comandato.

§ III. La Carità ingiunge due doveri al Soldato. Il primo è di amare, rispettare, ed onorare il Signor Iddio sopra ogni altra cosa, per guisa che sia risoluto di spargere anche il sangue, e la vita medesima per lo di lui onore, e per la difesa della Cristiana Religione. Il secondo è di amare il prossimo, di aiutarlo per quanto può, di ossequiarlo con tutti i segni di un sincero affetto. Quelle cose, che al primo dovere s'appartengono, nel seguente Capitolo più lungamente si spiegheranno. Nel presente Capitolo restringeremo in brieve quello, che al secondo dovere s'appartiene.

§ IV. Perché dunque i nostri Cavalieri pratichino i doveri della carità al prossimo dovuti, siano essi mai sempre pronti a soccorrere chiunque per cose giuste implora il di loro aiuto, e protezione: specialmente poi, e senza esser richiesti, la faccia da difensori, e protettori delle vedove, e degli orfanelli: visitino gli ammalati, ed i carcerati, ed a misura delle loro facoltà lor sovvengano. Tuttavia in niun conto presumano di proteggere i spergiuri, i traditori ed i rubelli, tranne solamente se altronde è manifesto, che sian falsamente di simil misfatti accusati. Similmente procurino con ogni sforzo ed impegno il riscatto de' fedeli, che si trovan oppressi dal crudel giogo degl'infedeli.

§ V. Abbenchè non sien richiesti, procurino tuttavia di sedare, ed aggiustar le discordie, specialmente tra i lor congiunti di sangue, e di famiglia.

§ VI. Passi un amor vicendevole tra tutti i Cavalieri del nostro Ordine: portino volentieri gli uni i pesi degli altri: i vecchi ammaestrino i novizi ne' precetti della militar disciplina: gl'istruiscano con diligenza, ed amore, e lor suggerendo motivi di gloria, gli spronino al ben fare.

§ VII. Se nascerà contesa tra' Cavalieri, incomba al Provinciale lo sforzarsi in modo, che l'offensore soddisfaccia all'offeso, e che, il più presto che sia possibile, si facci tra loro la pace. Che se accade differirsi più a lungo di quel, che conviene, l'aggiustamento del litigio, il Provinciale dia conto del successo al Consiglio Maggiore, o pure al Gran Maestro, da' quali si ordini quel, che si giudicherà espediente a farsi. Se taluno riputerà gravi, e pregiudiziali a se le condizioni della pace proposte dal Provinciale, potrà ricorrere al Prencipe Gran Maestro, e porre in mano dell'uno, o dell'altro le sue ragioni. Intanto è egli obbligato ad ogni conto di rappacificarsi, acciocché, pendente l'esame non crescan vieppiù i motivi di rissa, e non si somministri materia ad ulteriori malanni.

§ VIII. Riguardo alle liti civili tra' Soldati di una stessa Provincia, o tra costoro, ed altri, procuri di aggiustarle amichevolmente il Provinciale. Che se accade litigio con l'istesso Provinciale, allora procuri di terminarla il Consiglio, che si terrà in presenza del primo Consigliere. Se poi i Soldati, che sono in litigio, saran, di diverse Provincie, in tal caso i Provinciali dell'una, e l'altri Provincia maneggino l'accomodo, e nel caso, che nol possano terminare, o aggiungano a se un terzo Provinciale, o dian parte dell'affare al Gran Maestro, ed alla di lui decretazion ubbidiscano.

§ IX. Procureranno, per quanto gli sarà possibile, di promuovere, e mantener la pace tra Prencipi Cattolici, ed estinguano, per quanto possono, le prime scintille di guerre.

§ X. Se prevederanno sovrastar peste, guerra, fame, od altra grave disgrazia ad alcuna Provincia, o alla Città, ne diano avviso al Prencipe di quel tal luogo, perché arrechino opportuno rimedio

agl'imminenti malanni.
§ XI. La castità obbliga il Soldato, o a serbarla affatto, la qual virtù riempie l'animo di nobili sentimenti, e corrobbora il corpo di più gagliarde forze: o, se avrà preso moglie, lo astringe a mantener la marital fedeltà. Per la qual cosa sarà in balia del nostro Cavaliere di ammogliarsi con una vergine, o pure con una vedova, anzi di passar ad ulteriori nozze, secondo il rito però, ed i decreti della Cattolica Chiesa. Ma pria di contrarne il matrimonio, sia tenuto darne parte al Gran Maestro, non già perché dal di lui assenso, o dissenso debba dipendere la celebrazion del matrimonio, il qual deve assolutamente esser nella libertà de' contraenti; ma solamente acciocché si passi col Gran Maestro un convenevole officio di rispetto, e di civiltà.

CAP. IX. - Delle altre obbligazioni del Cavaliere.

§ I. L'Onore non va disgiunto dal peso, come quello, che reca non gloria solamente, ma anche peso. Per questo la Croce, che sta affissa al petto del nostro Cavaliere, attesta pubblicamente i pregi della nascita, e de' meriti del medesimo; ma mentre abbellisce il corpo, arreca peso all'animo. Per tanto chiunque si è arrolato finora a questa Milizia, o, coll'aiuto del Signor Iddio, ci si arrolerà per l'avvenire, innanzi di ogni altra cosa procuri di vivere onestamente, acciocché accoppi la probità de' costumi colla nobiltà dell'Ordine; dia a divedere, ch'egli più per amore della virtù, che allettato dalla speranza della dignità, siasi risoluto a seguir la medesima Milizia. Sia impegnatissimo per lo divin servigio: sia difensor rigidissimo della Chiesa di Dio, e de' di lei Ministri, e della Cattolica fede: specialmente con somma divozione, e pietà veneri il sagrosanto Segno della Croce, di cui vien fregiato, e sia lungi da lui il gloriarsi in altro, che nella Croce del Signor nostro Gesù Cristo. Il piissimo Imperador Costantino talmente quella venerò sempre mai, e rispettò, che fu solito portarla con riverenza affissa non solo nelle vesti, nell'armi, e nell'imperial diadema, ma ben anche sulla sua trionfal destra, dicendo pubblicamente: *Esser quella la gloria di sè, e del suo Esercito*. Un tal esempio di un sì gran Prencipe imitino i Cavalieri, e continuamente, e da per ogni dove portino il Segno della Croce, in maniera che da tutti sia veduto, tranne solamente, se viaggiando per paesi d'infedeli, temon d'incorrere il periglio di perder la vita: e portin il medesimo segno scolpito, e delineato nelle armi, come per difesa, ed ornamento.
§ II. Recitino ogni giorno l'Officio della S. Croce, od almen ripetendo cinque volte la Dominicale Orazione, e la Salutazione Angelica, pensino alle cinque piaghe di Cristo, ed alle cinque Stimma di S. Francesco. L'aggiungervi l'Officio della B. Vergine non è legge, ma è lode di religiosa pietà. La mattina levandosi di letto, mentre si segnano colla Croce: dicano:

Per signum S. Crucis ab inimicis nostris libera nos Deus noster:
Jesus, Crux, et Maria, sint mihi salus, custodia, et via.

§ III. Se accade di veder portarsi il SS. Sagramento dell'Eucaristia agl'infermi, od altrove processionalmente, lo accompagnino a piedi, col capo scoverto con quel rispetto e pietà, che si conviene. Se mai si avverranno in un cadavere, che portasi a seppellir nella Chiesa, lo accompagnino divotamente col corpo, e più colle preghiere.
§ IV. In ciascun anno con ispecial culto, e con quelle opere di Cristiana pietà, che suggerirà a ciascuno la sua propria divozione, celebrino le seguenti otto festività: l'Invenzione, e l'Esaltazion della S. Croce, l'Assunzione, e Natività della B. Vergine, l'Apparizione, e Dedicazione di S. Michele Arcangelo, ed i giorni consegrati alla memoria di S. Giorgio Martire, e di S. Francesco d'Assisi.
§ V. Questi siano i spirituali Esercizi, ne quali si tengano occupati i nostri Cavalieri: oltre a quelle cose, che son comandate nel Decalogo della Regola di S. Basilio, di Cristo, e della Chiesa. A quelle cose poi, le quali additeranno in essi maggior amore alla Religione, non li constringiamo con legge, ma con carità li esortiamo, come sarebbe il frequentar i Sagramenti, e le Chies e, l'ascoltar le Prediche, il far limosine ai poverelli, il tener domo con digiuni il corpo, e 'l fuggir l'ozio con gli esercizi di pietà.

Il **Sacerdote don Antonio Radente**, Cavaliere dell'Ordine Costantiniano, nel tradurre e commentare la Bolla "Militanti Ecclesiae" di Papa Clemente XI, pubblicata a Napoli nel 1858, ha aggiunto alcune appendici che hanno trattato gli Statuti Farnesiani del 1705. Particolarmente interessante è la nota posta a margine del capitolo VII:

> *"È da marcarsi da tutti i Cavalieri Costantiniani l'obbligo giornaliero di portare sul petto la Croce. Egli non è solo un onore, ma un distintivo proprio di Religione. Qual mancanza non sarebbe d'attribuirsi ad un Religioso meritamente, negligere il distintivo della Religione a cui appartiensi? Di tale colpa si rende reo un Cavaliere Costantiniano che non indossa giornalmente la Croce dell'Ordine. Troppo abbiamo dimostrato di essere l'Ordine Costantiniano un ordine Militare Religioso nella Chiesa di G. C., onde non v'ha ragione che scusi il Cavaliere di non indossare sempre la Croce Costantiniana, quanto più che gli Statuti, ai quali son tenuti ubbidire, Io inculcano. Dovrebbero gl'Inquisitori a ciò badare."*

Conclusioni

A coronamento dell'esposizione dei documenti normativi dell'Ordine appare appropriato utilizzare le parole del Barone di Selva:

> *"Se il cuore del Cavaliere Costantiniano sarà costantemente sui precetti della Regola di San Basilio, su quei precetti formulati e scritti per uomini d'arme che vivevano in un mondo ancora degno di loro, sarà lontano dal mondo moderno e dalle moderne pompe di satana, sarà lontano dal regno della bestia, per vivere, nutrirsi e formarsi al Regno di Dio, che ha dato il Suo Unigenito a redimerlo."*

Eterna gloria alla Croce Costantiniana, segno e vessillo di Gesù Cristo Nostro Signore.

IN HOC SIGNO VINCES

Festività di San Giorgio Martire e nostro Patrono
Aprile 2018

Costantino Brandozzi
Cavaliere di Ufficio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ramo primogenito